



# COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 04-09-2014

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quattro** del mese di **settembre** alle ore **18:40**, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in **Prima** convocazione con la presenza dei signori:

<b>POLTICCHIA ANALITA</b>	<b>P</b>	<b>CORVELLINI LUCIANA</b>	<b>P</b>
<b>RONCI MIRCO</b>	<b>P</b>	<b>FASCIANI TANIA</b>	<b>A</b>
<b>CACCIAMANI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>TARDINI ORLANDO</b>	<b>P</b>
<b>PASCUCCI RENATO</b>	<b>P</b>	<b>PROIETTI OSCAR</b>	<b>P</b>
<b>LOLLI MARIO</b>	<b>A</b>	<b>MASSEI MAURIZIO</b>	<b>A</b>
<b>BRUSCHI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>MARIANI MARINI SIMONE</b>	<b>A</b>
<b>TRABALZA RINO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott. **RICCIARDI ANTONELLA**.

Presiede il Signor **BRUSCHI MICHELE** in qualità di **VICE PRESIDENTE** che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri Sig.ri:

PASCUCCI RENATO  
CORVELLINI LUCIANA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la discussione del presente argomento è stata effettuata congiuntamente con la trattazione della precedente delibera n. 24/2014 alla quale si fa pertanto riferimento - e che, ai sensi dell'art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, è stata integralmente registrata in forma digitale e viene conservata su CD ROM agli atti della Segreteria del Comune;

PREMESSO che il competente Responsabile di Servizio facente funzioni dirigenziali ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

(Andrea Fiumicelli)

---

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 23.07.2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

-il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura - del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, che attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- in base al comma di cui sopra per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi

indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dal citato articolo del regolamento sono di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2014
Polizia locale	180.518,37
Pubblica illuminazione	134.436,57
Viabilità	166.438,21
Protezione civile	3.500,00
Parchi, tutela ambientale e del verde	28.554,56
Urbanistica e gestione del territorio	80.698,93
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	74.033,64
Gestione beni demaniali e patrimoniali	112.228,13
Necroscopico e cimiteriale	25.432,00
Istruzione pubblica	81.002,51
<b>TOTALE</b>	<b>886.842,92</b>

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

Aliquota di base 1,06%

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,40%

- che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

-

che tutte le fattispecie appena richiamate non invece esenti dalla TASI;

- che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 1.09.2014, di proposta delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta per i servizi indivisibili per l'anno 2014;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

### **Aliquote del tributo**

#### **Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)**

1) fabbricati rurali ad uso strumentale = **1,0 per mille**

2)abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU = **2,4 per mille**

3) abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 = **2,00 per mille**

4)altri immobili **0,00 per mille**

#### **Detrazione:**

Non sono previste detrazioni relative ad alcuna fattispecie imponibile

TENUTO CONTO che:

le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme - sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

	Aliquota IMU 2014 per mille	Aliquota TASI 2014 per mille	Aliquota IMU+TASI 2014 per mille	Limite massimo per mille
Abitazione principale (no A/1-A/8-A/9) e fattispecie equiparate	Escluse	2,4	2,4	2,5
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	4,0	2,0	6,0	6,0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti	1,0	1,0	1,0
Altri immobili	10,60	0,0	10,60	10,60

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 288.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 32,47%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 288.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 886.842,92

Percentuale di finanziamento dei costi  $(1-(B-A) / B)$  **32,47 %**

RICHIAMATO l'art.4 comma 12-quater del DL.66/2014 che testualmente recita:

“Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.....”

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative alla TASI in tempo utile per consentire il rispetto del termine di invio sopra indicato;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta

*Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

- l'art. 1, comma 688. Della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dall'art. 1 del D.L. 06/03/2014, n. 16, il quale stabilisce che:”*.il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art.107 D. Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione effettuata sotto il controllo degli scrutatori in precedenza nominati e proclamata dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti n. 10;
- voti favorevoli n. 7;
- voti contrari n. 3 (Tardini – Proietti – Mariani Marini);

## **DELIBERA**

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquote del tributo

### **Aliquote del tributo**

#### **Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)**

- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale **1,0 per mille**
- 2)abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU **2,4 per mille**
- 3) abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 = **2,00 per mille**
- 4)altri immobili **0,00 per mille**

#### **Detrazione:**

Non sono previste detrazioni relative ad alcuna fattispecie imponibile

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

- il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa, pari ad una percentuale del 32,47%;

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Successivamente;

Su proposta del Presidente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

**VISTO** l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

*“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;*

Con il seguente risultato della votazione effettuata sotto il controllo degli scrutatori in precedenza nominati e proclamata dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti n. 10;
- voti favorevoli n. 7;
- voti contrari n. 3 (Tardini – Proietti – Mariani Marini);

### **D E L I B E R A**

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Segretario**  
f.to RICCIARDI ANTONELLA

**Il Presidente**  
f.to BRUSCHI MICHELE

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

■ è stata affissa sul sito web di questo comune il giorno **06-09-2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 1, della legge 69/2009).

è stata trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

Dalla Residenza Comunale, li **06-09-2014**

Il Responsabile dell' Area Amministrativa  
Rag. Oriana Petrini

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

è divenuta esecutiva il giorno **04-09-2014** (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

■ è stata affissa sul sito web di questo comune dal giorno **06-09-2014** al giorno **21-09-2014** per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000– art. 32, comma 1, della legge 69/2009).

Dalla Residenza Comunale , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell' Area Amministrativa  
Rag. Oriana Petrini